

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL GENOA C.F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PINILLA FERRERA MAURICIO SEGUITO GARA GENOA/ATALANTA DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.171 del 4.4.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. di Genova.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 35.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP NAPOLI/JUVENTUS DEL 5.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.175 del 07.4.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.SC. Napoli di Napoli, ridetermina la sanzione dell'ammenda a €25.000,00. Conferma per il resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. LIVERANI FABIO SEGUITO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 25.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 107 del 26.04.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELL'ACF FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KALINIC NIKOLA SEGUITO GARA FIORENTINA/EMPOLI DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 187 del 18.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPINOZZI EMANUELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” PALERMO/ROMA DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 188 del 19.4.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAGLIULO RICCARDO SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carpi F.C. di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRUNA ALJAZ SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Carpi F.C. di Carpi (Modena), riduce la sanzione alla squalifica di 1 giornata più l'ammenda di €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 27 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio